



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LIGURIA**

Genova, 10.07.2014

Prot. n. *2202*

Agli ordini e collegi professionali
della Regione Liguria

Via mail

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA
16 LUG. 2014
4156/14

OGGETTO: Trasmissione comunicato su Decreto Legge 24.06.2014, n. 90

Si trasmette l'allegato comunicato per la diffusione ai rispettivi iscritti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Dott.ssa Paola Bertonelli



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

INFORMATIVA

SI RENDONO NOTE LE NOVITA' RECENTEMENTE INTRODOTTE DALL'ART. 49 DEL D.L. N.90 DEL 24 GIUGNO 2014, IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2014 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).

➤ **COMUNICAZIONI PROCESSUALI VIA PEC ANCHE ALLA PARTE CHE NON SI AVVALE DELLA DIFESA TECNICA**

L'art. 49, comma 1, lettera a) del D.L. 24.06.2014, n. 90, integrando il comma 1-bis dell'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, consente alla parte che sta in giudizio personalmente e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC, di ricevere le proprie comunicazioni processuali attraverso la posta elettronica certificata. A tal fine la parte deve indicare nel ricorso, o anche in atti successivi, l'indirizzo di PEC al quale intende ricevere tali comunicazioni.

➤ **PERFEZIONAMENTO DELLE COMUNICAZIONI PROCESSUALI MEDIANTE IL DEPOSITO IN SEGRETERIA IN CASO DI PEC NON ANDATA A BUON FINE**

L'art. 49, comma 1, lettera b) del D.L. 24.06.2014, n. 90, aggiungendo il comma 3-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, ha previsto il perfezionamento delle comunicazioni nell'ambito del processo tributario mediante il deposito in segreteria di tali atti, qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.

➤ **TRASMISSIONE VIA PEC DELL'INVITO AL PAGAMENTO IN CASO DI MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

L'art. 49, comma 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, ha sostituito il comma 2 dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, consentendo all'Ufficio di Segreteria di trasmettere l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato alla PEC del difensore domiciliatario. In caso di mancata elezione di domicilio, l'invito sarà depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

Genova, 7.07.2014

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Dott.ssa Paola Bertonelli